

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 marzo 2015, n. 064/Pres.

Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2011, n.18 (legge finanziaria 2012).

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Soggetti beneficiari
Art. 4	Lavoratori utilizzati
Art. 5	Progetti di attività socialmente utili
Art. 6	Ammontare del contributo
Art. 7	Modalità procedurali
Art. 8	Presentazione della domanda di contributo
Art. 9	Concessione ed erogazione del saldo del contributo
Art. 10	Rendicontazione
Art. 11	Erogazione del saldo del contributo
Art. 12	Abrogazione
Art. 13	Disposizioni transitorie
Art. 14	Monitoraggio
Art. 15	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento determina, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012), la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, nonché le modalità di presentazione dei progetti.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
- a) amministrazioni pubbliche: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
 - b) attività socialmente utili: tutte le attività che l'amministrazione pubblica pone in essere al fine di migliorare la qualità di vita, dell'ambiente e degli spazi urbani e del

territorio, nonché le attività poste in essere per migliorare la qualità delle prestazioni offerte;

- c) lavoratori utilizzati: i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, che rientrano in una delle seguenti categorie:
- 1) i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore e titolari del relativo trattamento;
 - 2) i lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento;
 - 3) i lavoratori titolari di altro trattamento speciali di disoccupazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n.223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare del contributo le amministrazioni pubbliche, aventi sede o uffici periferici nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che, nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomo e donna, promuovono progetti che prevedono l'utilizzo di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4

(Lavoratori utilizzati)

1. Nelle attività socialmente utili possono essere utilizzati lavoratori percettori di trattamenti previdenziali così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. I lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto vengono individuati tra quelli residenti nel comune o nell'area territoriale di competenza del centro per l'impiego dove si svolgono le prestazioni e, in subordine, tra quelli residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello in cui si svolgono le attività previste dal progetto.

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n.196), l'utilizzazione in attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore e amministrazione pubblica e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di mobilità.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 468/1997, i lavoratori utilizzati, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento previdenziale percepito e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso l'amministrazione pubblica che realizza il progetto e comunque per non meno di venti ore settimanali e per non più di otto ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario

superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziale e assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

5. L'utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili non può comunque superare il periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione percepito dal lavoratore medesimo.

Art.5

(Progetti di attività socialmente utili)

1. Ciascun progetto di attività socialmente utile contiene le seguenti indicazioni:
 - a) titolo del progetto;
 - b) finalità da perseguire;
 - c) descrizione delle attività da realizzare;
 - d) luogo di svolgimento delle attività;
 - e) numero di posti di lavoro necessari ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla lettera c);
 - f) durata prevista di ciascun posto di lavoro di cui alla lettera e) espressa in settimane;
 - g) numero di ore di impegno settimanale previsto per ciascun posto di lavoro di cui alla lettera e);
 - h) categoria di inquadramento e retribuzione oraria, al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali;
 - i) costo orario complessivo del progetto;
 - l) costo della copertura assicurativa INAIL e della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. La durata delle attività di ciascun posto di lavoro non può essere superiore a cinquantadue settimane.

3. Il progetto si intende concluso quando l'ultimo posto di lavoro del progetto finisce il periodo di attività prevista.

Art. 6

(Ammontare del contributo)

1. La Regione contribuisce al finanziamento dei progetti di attività socialmente utili di cui all'articolo 5 assegnando un contributo pari al 100 per cento dell'importo relativo alla retribuzione oraria di cui all'articolo 4, comma 4 e al 100 per cento dell'importo relativo al trattamento assicurativo.

2. Sono finanziabili progetti presentati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 lettera a) che prevedono posti di lavoro individuati nel numero massimo di:

- a) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile fino a 5000 abitanti: 2 lavoratori;
- b) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 5001 fino a 10000 abitanti: 3 lavoratori;
- c) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 10001 fino a 15000 abitanti: 5 lavoratori;
- d) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 15001 fino a 30000 abitanti: 10 lavoratori;
- e) Comuni e loro forme associative con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile da 30001 fino a 100000 abitanti: 20 lavoratori;
- f) Comuni e Province con numero di residenti di cui all'ultima rilevazione ISTAT disponibile con più di 100000 abitanti: 30 lavoratori;
- g) 3 posti di lavoro ciascuna per le altre amministrazioni pubbliche.

3. Nel caso di soggetti beneficiari che presentano progetti di attività socialmente utili da realizzarsi a favore di altre Amministrazioni pubbliche, il numero massimo di posti di lavoro viene incrementato di 5 unità.

Art. 7

(Modalità procedurali)

1. Con decreto del direttore centrale della direzione competente in materia di lavoro, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione, sono definite:

- a) la data e l'ora a partire dalla quale è possibile presentare la domanda di contributo e la data finale;
- b) l'ammontare delle risorse disponibili suddivise tra i quattro territori provinciali suddivise per l'80% in base al numero di soggetti iscritti in lista di mobilità in ciascuna provincia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo e per il 20% in base al numero di Enti Locali presenti in ciascun territorio provinciale;
- c) la modulistica trimestrale relativa al monitoraggio finanziario;
- d) il termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro;
- e) il termine entro cui devono concludersi le attività di ciascun posto di lavoro.

Art. 8

(Presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo, corredata dal progetto e dall'eventuale delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), è presentata, a pena di esclusione, sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore lavoro, ed è inoltrata esclusivamente in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD, secondo le modalità indicate nelle linee guida rese disponibili sul sito internet www.regione.fvg.it per la compilazione e la trasmissione telematica della domanda di finanziamento.

2. Ogni pubblica amministrazione può presentare una sola domanda di contributo per ciascuna apertura dei termini di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7.

Art. 9

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le eventuali risorse residue vengono ripartite proporzionalmente tra gli altri territori provinciali, secondo il parametro di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Al fine della determinazione della posizione in graduatoria fanno fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD).

3. Conclusa l'istruttoria il Servizio competente in materia di lavoro provvede alla concessione del contributo ed alla contestuale erogazione del 70 per cento del contributo concesso entro novanta giorni dal termine finale di presentazione della domanda di contributo.

4. L'amministrazione pubblica beneficiaria del contributo comunica la copertura dei posti di lavoro previsti dal progetto entro 30 giorni dall'avvenuta copertura dei posti stessi.

5. La mancata copertura di uno o più posti di lavoro previsti nel progetto entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), comporta la revoca anche parziale del contributo concesso e la restituzione della quota di contributo già erogata.

Art. 10

(Rendicontazione)

1. I soggetti beneficiari provvedono ad inoltrare trimestralmente al servizio competente in materia di lavoro la modulistica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).

2. I soggetti beneficiari rendicontano il contributo ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 entro novanta giorni dalla conclusione del progetto e allegano un rapporto finale di esecuzione del progetto.

Art. 11

(Erogazione del saldo del contributo)

1. Il servizio competente in materia di lavoro eroga il saldo del contributo nei limiti del contributo concesso entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 12
(Abrogazione)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2012, n.75/Pres. (Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2, e 3, della legge regionale 30 dicembre 2011, n.18 (legge finanziaria 2012)).

Art. 13
(Disposizioni transitorie)

1. Il decreto del Presidente della Regione 75/2012 continua a trovare applicazione con riferimento a procedimenti in corso relativi alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14
(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio sull'andamento dei progetti di lavori socialmente utili è svolto dalla struttura regionale competente in materia di osservazione del mercato del lavoro.

Art. 15
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione.